

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUMBU, LOI

Presentata il 15 febbraio 1988

Istituzione della Accademia statale di Belle Arti della Sardegna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Sardegna è la sola regione a non essere dotata di Accademia di Belle Arti, né di facoltà di architettura, pur trovandosi la più lontana da tutti gli altri istituti accademici diffusi nel territorio nazionale, statali o privati.

In Sardegna sono presenti due licei artistici e quattro istituti d'arte, frequentati complessivamente da circa 2 mila allievi a diverso indirizzo.

Negli ultimi venti anni, secondo l'indagine di alcuni docenti del liceo artistico di Cagliari, risultano maturati oltre 6 mila allievi nei diversi istituti.

Tutti gli anni dalla Sardegna emigrano una cinquantina di studenti per frequentare le accademie o le facoltà di architettura del continente; naturalmente solo i benestanti possono permetterselo.

Gli altri dirottano su altre facoltà in Sardegna o tentano la carriera dell'insegnamento nelle materie artistiche.

Solo pochi possono sviluppare i « talenti artistici » e seguire la vocazione iniziale che li aveva spinti ad iscriversi ad una scuola d'arte.

La vocazione per le arti in Sardegna è un fenomeno di massa: il mondo agropastorale e contadino, le innumerevoli botteghe artigiane dei più svariati materiali che l'ambiente offre, sono matrici ancestrali di squisite forme ed espressioni d'arte in tutte le manifestazioni della vita sarda, dalla poesia, al canto, alla musica, alla danza, alla scultura nei più svariati materiali plastici, all'incisione, alla pittura, all'architettura. Sono forme e matrici che vengono da lontano: dalle radici delle prime civiltà mediterranee, dalla

sua millenaria civiltà nuragica con i suoi monumenti scolpiti e costruiti con le tecniche più avanzate delle civiltà megalitiche, coi suoi bronzetti inconfondibili per originalità ed eternamente attuali e moderni.

Tutto ciò costituisce il patrimonio di identità culturale di un popolo che merita di essere non solo salvaguardato, ma potenziato e dotato di strutture che consentano uno sviluppo e un inserimento a buon diritto nella dinamica del mondo moderno dell'arte e della cultura artistica.

L'istituzione dell'Accademia di Belle Arti in Sardegna, oltre ad assecondare lo sviluppo di questa originaria vocazione e identità artistica, è un atto di giustizia e soddisfa un diritto del popolo sardo a questo servizio culturale che non può essere più negato né rinviato nel tempo.

Fra l'altro è da considerare che, con le recenti riforme scolastiche, le norme che

regolano i concorsi nelle scuole pubbliche impongono il possesso del titolo accademico per gli aspiranti alle cattedre d'insegnamento. Negare una tale istituzione, in considerazione anche di tale fatto, sarebbe una ulteriore ingiustizia verso la Sardegna che avrebbe una ragione in più di lamentare l'assenteismo dello Stato.

Nell'articolo 1 della proposta di legge si è preferito denominarla: « Accademia di belle arti della Sardegna », e non intitolarla ad una città o a un personaggio per due ragioni fondamentali: in primo luogo perché si vuole che l'accademia sia un servizio culturale rivolto a tutta la Sardegna e ai sardi; in secondo luogo perché si intende realmente ubicare alcuni corsi di studio e laboratori d'arte in varie sedi opportunamente individuate per funzionalità e adeguatezza di mezzi disponibili e per la presenza di stimoli e motivazioni alle attività artistiche programmate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Accademia di belle arti della Sardegna che ha sede direzionale a Oristano e laboratori d'arte distaccati a Bosa (Nuoro) e a San Sperate (Cagliari), a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con la istituzione graduale dei corsi statali nell'arco di quattro anni nelle sedi consorziate indicate nel presente articolo.

ART. 2.

1. La regione Sarda e i comuni o consorzi di comuni, interessati alle sezioni distaccate, mettono a disposizione gratuita dello Stato e del consorzio per il funzionamento dell'Accademia, immobili ed edifici di loro proprietà o acquisiti come sedi idonee allo svolgimento delle attività programmate per lo svolgimento dei corsi.

ART. 3.

1. Il consorzio di gestione dell'Accademia si impegna a fornire in uso gratuito suppellettili d'ufficio e di laboratorio, attrezzature e materiali per le esercitazioni didattiche.

ART. 4.

1. Il consorzio e i singoli enti partecipanti, possono chiedere di istituire a proprio totale carico finanziario corsi per attività d'arte speciali a tempo determinato, purché vengano programmati nel rispetto delle norme dell'Accademia e previo accordo del consiglio didattico e amministrativo dell'istituto.

ART. 5.

1. La consistenza organica iniziale e per i primi quattro anni del personale, docente e non docente, addetto all'Accademia, è stabilita nella tabella A, allegata alla presente legge.

ART. 6.

1. A parità di titolo didattico e di carriera hanno diritto di precedenza nelle graduatorie per gli incarichi nell'Accademia di direzione, di docenza o ausiliari, gli aspiranti residenti in Sardegna da almeno quattro anni.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia è così composto:

a) il presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli enti consorziati per la gestione dell'istituto, scelto tra le personalità della cultura artistica operanti in Sardegna;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un direttore tecnico e didattico;

d) due docenti designati dal collegio dei professori;

e) un rappresentante per ciascun ente impegnato in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Accademia, designati nei modi e nei tempi stabiliti dallo statuto del consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è ratificato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e regolato dalle norme vigenti per gli istituti artistici.

ART. 8.

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il primo quadriennio complessivamente in lire sei miliardi, verrà iscritto per il 70 per cento tra i normali stanziamenti dello stato di previsione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e per il restante 30 per cento nelle previsioni di bilancio dei singoli enti partecipanti, come stabilito nello statuto del consorzio di gestione.

TABELLA A (articolo 5).

**ORGANICO DELL'ACCADEMIA STATALE DI BELLE ARTI
DELLA SARDEGNA**

	Numero posti —	Personale assistente —
<i>Personale insegnante:</i>		
Pittura	1	2
Scultura	2	2
Storia dell'arte	2	2
Anatomia artistica	2	2
Incisione	1	1
Plastica ornamentale	1	1
Totale n.	9	10

	Numero posti —	Personale direttivo-amministrativo —
<i>Docenti con incarico-Corsi speciali:</i>		
Antropologia culturale	1	Carriera direttiva n. 1
Restauro	1	Carriera esecutiva n. 1
Chimica del colore	1	Carriera ausiliaria n. 3
Tecniche pittoriche	1	
Tecniche di fonderia	1	Totale n. 5
Tecnica della fotografia	1	
Teoria della percezione e psicologia della forma	1	
Aspetti della progettazione	1	
Teoria e storia del restauro	1	
Estetica	1	
Totale n.	10	